

**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO**

**RICORSO**

**con**

**Istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.**

**Istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.**

**Istanza istruttoria ex art. 64 c.p.a.**

**PER**

*Cutillo Mariarosaria Gelsomina*, nata a Caserta il 01/02/1982, residente in Cellole (CE), località Baia Domizia, alla via dell'Erica n. 501, C.F. CTLMRS82B41B963W, candidata al Corso-Concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento, codice identificativo Z9BGXQ3RTX, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Cicala (C.F. CCLGPP60P05B667B) e Francesco Raucci (C.F. RCCFNC78C02B963I), presso il cui studio in Caserta (CE), al Corso Trieste n. 149, elegge domicilio e/o ai domicili digitali agli indirizzi PEC [studiolegalecicala@pec.it](mailto:studiolegalecicala@pec.it) e [studiorauccicutillo@pec.it](mailto:studiorauccicutillo@pec.it), in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c., da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Segreteria agli indirizzi PEC sopra indicati e/o al numero di fax 0823/321599;

*(ricorrente)*

**CONTRO**

*Provincia Autonoma di Trento*, in persona del Presidente p.t., con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, C.F. e P. IVA 00337460224, PEC: [direzione generale@pec.provincia.tn.it](mailto:direzione generale@pec.provincia.tn.it), risultante dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

*Servizio per il Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola della Provincia Autonoma di Trento*, in persona del dirigente p.t., con sede in Trento, Via Gilli n. 3, C.F. e P. IVA 00337460224, PEC: serv.perscuola@pec.provincia.tn.it, risultante dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

*Commissione esaminatrice del Corso-Concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento*, presso il Servizio per il Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Via Gilli n. 3, PEC per la notificazione: serv.perscuola@pec.provincia.tn.it, risultante dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

*(resistenti)*

**nonché, all'occorrenza, nei confronti**

*dei candidati ammessi alla prova pratica del concorso*, allo stato non nominativamente identificabili dalla ricorrente in quanto gli elenchi pubblicati recano esclusivamente i codici candidatura. Con riserva di eventuale integrazione del contraddittorio e con richiesta, ove ritenuto necessario, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.;

*(eventuali controinteressati)*

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**previa sospensione cautelare degli effetti**

**e previa adozione di decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.**

a. dell'avviso pubblicato in data 15/05/2026, avente ad oggetto "Corso-concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici della Provincia di Trento, di cui all'art. 100 della legge provinciale 5/2006", nella parte in cui non ammette la ricorrente alla successiva prova pratica;

b. dell'elenco dei candidati che "non hanno superato la prova scritta", nella parte in cui inserisce la ricorrente, codice candidatura Z9BGXQ3RTX, tra i candidati non ammessi a sostenere la prova pratica;

c. dell'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d. ove e per quanto occorra, dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla predeterminazione dei criteri, allo svolgimento e alla correzione della prova scritta, delle griglie di valutazione, delle schede di valutazione, dell'attribuzione dei punteggi e di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto;

e. di ogni altro atto, provvedimento, verbale, elenco o determinazione, ancorché non conosciuto, presupposto, connesso, collegato e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente.

### **NONCHÉ**

per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa con riserva alla prova pratica del corso-concorso, ovvero, in subordine, a sostenere una sessione suppletiva della prova pratica, previa ostensione dell'elaborato, del punteggio conseguito, della griglia valutativa e dei verbali di correzione; nonché per l'adozione di ogni ordine istruttorio utile ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

### **PREMESSA IN FATTO**

1) Con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 6 del 12 gennaio 2026 veniva indetto il "Corso-concorso pubblico per il reclutamento di n. 20 dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento", ai sensi dell'art. 100 della Legge Provinciale n. 5/2006 e dell'art. 12 bis del D.P.P. 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg., come modificato dal D.P.P. 4 dicembre 2025, n. 77.

2) Il bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e sul portale istituzionale Vivoscuola, disciplina il reclutamento di n. 20 dirigenti scolastici della Provincia di Trento e costituisce la lex specialis della procedura.

3) La ricorrente partecipava ritualmente alla procedura selettiva, presentando domanda nei termini, sostenendo e superando la prova preselettiva, così accedendo alla successiva fase della procedura. In data 28 aprile 2026 sosteneva la prova scritta prevista dall'art. 10 del bando, con codice identificativo Z9BGXQ3RTX.

4) La lex specialis prevede che il corso-concorso si articoli in prova preselettiva, prova scritta, prova pratica, percorso formativo obbligatorio e prova orale. L'art. 10 stabilisce che la prova scritta è valutata in centesimi e che, per il suo superamento, il

candidato deve ottenere una votazione non inferiore a 70/100. L'art. 11 prevede analoga soglia per la prova pratica. L'art. 12 disciplina, invece, l'ammissione al percorso formativo obbligatorio dei candidati collocati nelle prime quaranta posizioni della graduatoria formata dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica, inclusi i pari merito sulla quarantesima posizione.

5) Con avviso pubblicato sul portale istituzionale Vivoscuola, l'Amministrazione rendeva noti due distinti elenchi: quello dei candidati che avevano superato la prova scritta ed erano ammessi alla prova pratica, composto da n. 40 candidati, e quello dei candidati che non avevano superato la prova scritta, composto da n. 124 candidati.

6) La ricorrente veniva inserita al n. 37 dell'elenco dei candidati che non hanno superato la prova scritta, con la sola dicitura "PROVA NON SUPERATA", senza indicazione del voto concretamente attribuito, della griglia di valutazione, dei criteri applicati, delle eventuali annotazioni sull'elaborato, né dei verbali delle operazioni di correzione.

7) Tale modalità di pubblicazione non consente alla candidata di verificare se la mancata ammissione alla prova pratica sia effettivamente riconducibile al mancato conseguimento della soglia minima di 70/100 prevista dall'art. 10 del bando, ovvero se la valutazione sia inficiata da errori materiali, carenza o difforme applicazione dei criteri, irragionevolezza manifesta, disparità di trattamento o altre anomalie dell'iter valutativo.

8) In data 16 maggio 2026 la difesa della ricorrente inoltrava rituale istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, chiedendo l'ostensione dell'elaborato, della scheda o griglia di valutazione, dei verbali relativi ai criteri e alle operazioni di correzione, dell'attribuzione del punteggio e della relativa motivazione, delle eventuali annotazioni apposte sull'elaborato, dei nominativi dei componenti della Commissione e dei provvedimenti di nomina.

9) Ad oggi, tuttavia, la ricorrente non è stata posta in condizione di conoscere gli atti essenziali della propria valutazione, né di verificare l'effettività, la correttezza e la coerenza dell'operato valutativo della Commissione.

10) La prova pratica risulta imminente, con avvio indicato a decorrere dal 28 maggio 2026, sicché il mancato immediato intervento cautelare comporterebbe la perdita della possibilità di sostenere una fase essenziale della procedura selettiva.

11) Ulteriore profilo di perplessità, da accertarsi attraverso l'acquisizione dei verbali, riguarda la rapidità con la quale sarebbero stati corretti gli elaborati della prova scritta di tutti i candidati. La circostanza, in sé bisognosa di verifica documentale, impone di conoscere numero e durata delle sedute, numero di elaborati corretti per ciascuna seduta, componenti presenti, criteri predeterminati e modalità concrete di attribuzione dei punteggi.

12) La ricorrente, pertanto, è costretta ad agire in via immediata per evitare che la procedura prosegua irreversibilmente senza la sua partecipazione alla prova pratica e, al tempo stesso, per ottenere l'acquisizione degli atti indispensabili a verificare la legittimità della valutazione negativa.

### **DIRITTO**

La ricorrente non contesta, in astratto, che la prova scritta dovesse essere superata mediante il conseguimento della votazione minima di 70/100, espressamente prevista dall'art. 10 del bando. La censura investe, piuttosto, la non verificabilità dell'esito negativo comunicato alla ricorrente, essendosi l'Amministrazione limitata a pubblicare una formula meramente assertiva - "prova non superata" - priva del punteggio attribuito e di ogni elemento idoneo a consentire il controllo della valutazione.

Proprio perché la *lex specialis* richiede una valutazione in centesimi, l'omessa indicazione del voto concretamente assegnato assume rilievo decisivo: non consente di comprendere se la candidata sia stata esclusa per uno scarto minimo dalla soglia, per un punteggio largamente inferiore, ovvero per effetto di errori materiali o applicativi nella correzione dell'elaborato.

**I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del bando - Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. - Violazione degli artt. 3, 22 e ss. L. n. 241/1990 - Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e par condicio - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, opacità dell'iter valutativo, illogicità manifesta e disparità di trattamento.**

L'art. 10 del bando stabilisce che la prova scritta è valutata in centesimi e che, per il suo superamento, il candidato deve ottenere una votazione non inferiore a 70/100. La previsione del voto in centesimi non ha valore meramente interno, ma costituisce elemento essenziale della valutazione, destinato a rendere conoscibile e controllabile l'esito della prova.

Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione non ha comunicato alla ricorrente il punteggio conseguito, limitandosi a inserirla nell'elenco dei candidati con "prova non superata". Tale formulazione non consente di verificare se la soglia minima sia stata effettivamente mancata, né di comprendere in che misura, né di accertare se siano stati applicati criteri uniformi e predeterminati.

La prova scritta, pur implicando valutazioni tecnico-discrezionali, non è sottratta ai principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e verificabilità dell'azione amministrativa. La discrezionalità tecnica della Commissione non equivale a insindacabilità assoluta, dovendo rimanere conoscibili il criterio di valutazione, il punteggio assegnato e l'iter logico-valutativo seguito, almeno nei limiti necessari a consentire l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

È noto che, nelle procedure concorsuali, il voto numerico può in determinati casi assolvere alla funzione motivazionale. Tuttavia, tale principio presuppone quantomeno che il voto sia effettivamente conoscibile dal candidato e che sia inserito in un quadro procedimentale fondato su criteri previamente determinati e verificabili. Nel caso di specie manca persino il dato minimo del voto numerico.

La ricorrente non conosce quale punteggio le sia stato attribuito; non conosce eventuali punteggi parziali; non conosce la griglia di valutazione; non è a conoscenza di eventuali annotazioni apposte sull'elaborato; ignora completamente i verbali delle sedute di correzione. Ne deriva una radicale impossibilità di verificare la correttezza dell'esclusione.

L'opacità dell'atto lesivo incide in modo diretto sulla posizione della candidata, perché le impedisce di articolare censure specifiche sulla valutazione e, soprattutto, di chiedere tempestivamente una tutela cautelare pienamente informata prima dello svolgimento della prova pratica.

L'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto rendere conoscibile, quantomeno, il punteggio conseguito dalla ricorrente e la soglia di superamento applicata.

L'omissione di tali dati rende l'atto lesivo non controllabile e, allo stato, illegittimo nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio.

**II. Violazione del diritto di accesso difensivo e del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva - Violazione degli artt. 22, 24 e 25 L. n. 241/1990 - Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. - Eccesso di potere per aggravamento procedimentale, sviamento e compromissione della difesa cautelare.**

La ricorrente ha proposto istanza di accesso agli atti in data 16 maggio 2026, indicando in modo puntuale la documentazione necessaria a tutelare la propria posizione: elaborato, griglia, criteri, verbali, punteggio, motivazione sintetica, annotazioni e provvedimenti di nomina della Commissione.

L'istanza ha natura chiaramente difensiva, essendo finalizzata alla verifica della legittimità dell'esclusione dalla prova pratica e all'eventuale proposizione di censure specifiche avverso la valutazione negativa.

In materia concorsuale il candidato escluso vanta un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti relativi alla propria prova e alla relativa valutazione, trattandosi di documenti immediatamente incidenti sulla sua posizione giuridica e indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa.

L'assenza di tempestivo riscontro, in presenza di una prova pratica imminente, non assume rilievo meramente procedimentale, ma si traduce in una lesione sostanziale del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Senza accesso agli atti, la ricorrente è costretta ad agire al buio, potendo formulare solo censure sintomatiche e riservandosi motivi aggiunti all'esito dell'ostensione documentale.

Gli atti richiesti sono nella piena disponibilità dell'Amministrazione e non risultano, allo stato, controinteressi qualificati tali da giustificare un differimento dell'accesso in danno della candidata esclusa, soprattutto ove tale differimento renda di fatto inutile la tutela cautelare prima dello svolgimento della prova pratica.

La ricorrente chiede, pertanto, che il Tribunale voglia ordinare all'Amministrazione resistente, anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a., il deposito immediato della documentazione richiesta con l'istanza di accesso, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della relativa produzione.

**III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, possibile superficialità dell'iter valutativo, irragionevolezza e violazione del principio di valutazione individualizzata - Istanza istruttoria sui tempi e sulle modalità di correzione.**

La ricorrente nutre serie perplessità in ordine alle modalità e ai tempi con cui la Commissione avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di tutti i candidati.

La censura viene formulata, allo stato, come vizio sintomatico e come specifica istanza istruttoria, poiché la difesa non dispone ancora dei verbali delle operazioni di correzione, delle date e della durata delle sedute, del numero degli elaborati corretti per ciascuna seduta, della presenza dei componenti della Commissione e delle modalità concrete di attribuzione dei punteggi.

La mera rapidità, isolatamente considerata, potrebbe non essere sufficiente a dimostrare l'illegittimità della valutazione. Tuttavia, ove dai verbali emergesse un tempo medio di correzione incompatibile con un esame serio e individualizzato degli elaborati, tale circostanza costituirebbe indice rilevante di difetto di istruttoria, superficialità valutativa, irragionevolezza e possibile disparità di trattamento.

La questione è particolarmente rilevante perché, secondo il bando, la prova scritta è volta a valutare le conoscenze teoriche del candidato nonché le capacità espositive, di analisi, logico-deduttive e argomentative. Una simile valutazione non può ridursi a un apprezzamento meramente meccanico o stereotipato.

Da qui la necessità che l'Amministrazione produca i verbali integrali delle sedute di correzione, le griglie utilizzate, le schede individuali e ogni documento idoneo a dimostrare che la valutazione della ricorrente sia stata effettiva, individualizzata, non stereotipata e conforme ai criteri predeterminati.

**IV. Necessità di tutela cautelare effettiva: ammissione con riserva o, in subordine, sessione suppletiva.**

La prova pratica costituisce una fase essenziale della procedura concorsuale. La mancata partecipazione alla stessa determina un pregiudizio grave e difficilmente reversibile, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito rischierebbe di non restituire alla ricorrente la concreta chance concorsuale perduta.

La tutela richiesta ha natura conservativa e strumentale: l'ammissione con riserva non consolida alcuna posizione definitiva, ma consente soltanto di evitare che la ricorrente venga estromessa in modo irreversibile dalla sequenza procedimentale prima che sia possibile verificare la legittimità della valutazione negativa.

La misura non determina un pregiudizio irreparabile per l'Amministrazione né per gli altri candidati, trattandosi di partecipazione con riserva, destinata a restare subordinata all'esito del giudizio e all'eventuale conferma della legittimità della posizione della ricorrente.

In via subordinata, qualora ragioni organizzative impedissero l'inserimento immediato della ricorrente nella sessione ordinaria della prova pratica, dovrà essere ordinata la predisposizione di una sessione suppletiva, così da conservare integra la possibilità di tutela effettiva.

**ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.  
E COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.**

La ricorrente formula espressa istanza di adozione di misure cautelari provvisorie monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., ricorrendo una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione sino alla prima camera di consiglio utile.

La prova pratica risulta imminente, con avvio indicato a decorrere dal 25 maggio 2026. In difetto di immediata tutela presidenziale, la ricorrente verrebbe privata della possibilità di sostenere una fase essenziale della procedura concorsuale.

Il *periculum in mora* è evidente: l'eventuale successivo accoglimento del ricorso rischierebbe di risultare *inutiliter datum* ove la prova pratica fosse espletata senza la partecipazione, anche con riserva, della candidata.

Sussiste altresì il *fumus boni iuris*, avuto riguardo alla mancata conoscenza del punteggio concretamente attribuito alla ricorrente, dei criteri valutativi, delle griglie, dei verbali di correzione e dell'elaborato, nonché alla conseguente impossibilità di verificare se l'esclusione dalla prova pratica sia effettivamente conforme all'art. 10 del bando e ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Si chiede pertanto all'Ecc.mo Presidente del Tribunale adito di voler disporre, inaudita altera parte ovvero previa sommaria interlocuzione con l'Amministrazione

resistente, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova pratica; in subordine, di ordinare all'Amministrazione di predisporre una sessione suppletiva in favore della ricorrente; in ogni caso, di ordinare il deposito immediato dell'elaborato, del punteggio attribuito, della griglia di valutazione, dei criteri applicati e dei verbali della Commissione relativi alla prova scritta.

La presente istanza viene riproposta anche ai fini della successiva trattazione collegiale ex art. 55 c.p.a., con richiesta di conferma, modifica o integrazione delle misure monocratiche eventualmente adottate.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 64 C.P.A.**

Ai fini della piena cognizione della controversia e della tutela effettiva della posizione giuridica della ricorrente, si chiede che il Tribunale voglia ordinare all'Amministrazione resistente il deposito, anche in via urgente, della seguente documentazione:

- f. elaborato svolto dalla ricorrente nella prova scritta del 28 aprile 2026;
- g. punteggio complessivo e, ove esistenti, punteggi parziali attribuiti alla ricorrente;
- h. griglia di valutazione, criteri, sub-criteri, indicatori e schede tecniche utilizzati per la correzione;
- i. verbali della Commissione relativi alla predeterminazione dei criteri e alle operazioni di correzione;
- j. verbali da cui risultino date, orari, durata delle sedute, componenti presenti e numero degli elaborati corretti in ciascuna seduta;
- k. scheda individuale di valutazione della ricorrente e ogni annotazione, rilievo o segno correttivo apposto sull'elaborato;
- l. provvedimenti di nomina della Commissione e degli eventuali componenti aggiunti;
- m. ogni ulteriore atto, documento o supporto informatico concernente la procedura valutativa relativa alla posizione della candidata.

Si formula riserva di motivi aggiunti all'esito del deposito dei predetti atti.

### **ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI, OVE OCCORRA**

Poiché gli elenchi pubblicati dall'Amministrazione individuano i candidati mediante codici candidatura e non mediante dati nominativi, la ricorrente non è allo stato in condizione di poter identificare eventuali controinteressati. Ove il Tribunale ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati ammessi alla prova pratica, si chiede pertanto autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con le modalità ritenute più idonee.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la sig.ra Cutillo Mariarosaria Gelsomina, ut supra, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

##### **In via cautelare monocratica:**

1. disporre, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova pratica del corso-concorso;
2. in subordine, ordinare all'Amministrazione resistente la predisposizione di una sessione suppletiva della prova pratica in favore della ricorrente;
3. in ogni caso, ordinare il deposito immediato dell'elaborato, del punteggio attribuito, della griglia di valutazione, dei criteri e dei verbali di correzione.

##### **In via cautelare collegiale:**

4. confermare, modificare o integrare le misure monocratiche eventualmente adottate;
5. sospendere l'efficacia degli atti impugnati nella parte in cui non consentono alla ricorrente di partecipare alla prova pratica;
6. ordinare all'Amministrazione resistente l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova pratica, ovvero la predisposizione di sessione suppletiva.

##### **In via istruttoria:**

7. ordinare, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., il deposito della documentazione indicata nella presente istanza istruttoria;
8. autorizzare, ove occorra, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami;

9. riservare alla ricorrente la proposizione di motivi aggiunti all'esito della conoscenza integrale degli atti.

**Nel merito:**

10. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente;

11. accertare il diritto della ricorrente alla riedizione della valutazione della prova scritta secondo criteri trasparenti, predeterminati e verificabili, previa ostensione degli atti valutativi;

12. accertare, ove ne ricorrano i presupposti all'esito dell'istruttoria, il diritto della ricorrente a sostenere la prova pratica, anche in sessione suppletiva, con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori di legge.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e rientra nella materia dei pubblici concorsi, con applicazione del contributo unificato nella misura di € 325,00 ridotta della metà come per legge.

**DICHIARAZIONE EX ART. 136 C.P.A.**

Ai sensi dell'art. 136 CPA si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche agli indirizzi PEC [studiolegalecicala@pec.it](mailto:studiolegalecicala@pec.it) e [studiorauccicutillo@pec.it](mailto:studiorauccicutillo@pec.it), indicando nel contempo il numero di fax 0823321599.

**Con riserva di integrazione si depositano i seguenti atti e documenti:**

1. Bando del corso-concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici della Provincia di Trento;
2. Elenco dei candidati ammessi alla prova pratica;
3. Elenco dei candidati che non hanno superato la prova scritta, con inserimento della ricorrente al n. 37, codice Z9BGXQ3RTX;
4. Istanza di accesso agli atti formulata il 16 maggio 2026, con procura allegata e relative ricevute di trasmissione/accettazione;
5. Procura alle liti.

Salvezze e riserve illimitate

Caserta/Trento, 20 maggio 2026

*Avv. Giuseppe Cicala*

*Avv. Francesco Raucci*



RAUCCI  
FRANCESCO  
20.05.2026  
12:40:42  
GMT+02:00

Publicazione effettuata in esecuzione del decreto cautelare monocratico emesso dal Presidente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento, nel procedimento R.G. n. 89/2026, depositato in data 23/05/2026, che ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.